

Tavola sinottica di raffronto tra la versione vigente ed emendata delle disposizioni del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) oggetto di revisione

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE EMENDATA
ART. 9 CO. 1 "Immobili concessi in uso gratuito" Nel caso in cui venisse deliberata aliquota differenziata da applicare alle unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado o collaterale entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli e sorelle) ivi anagraficamente residenti e stabilmente dimoranti, i contribuenti che possiedono tali immobili, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi copia del contratto di comodato registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che avrà efficacia dalla data di presentazione della stessa.	ART. 9 CO. 1 "Immobili concessi in uso gratuito" Nel caso in cui venisse deliberata aliquota differenziata da applicare alle unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) ivi anagraficamente residenti e stabilmente dimoranti, i contribuenti che possiedono tali immobili, a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi copia del contratto di comodato registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che avrà efficacia dalla data di presentazione della stessa.
ART. 10* "Immobili locati ai sensi del comma 2 art. 3 della Legge 431/98" <i>*Modifica della sola rubrica dell'articolo</i>	ART. 10* "Immobili locati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98" <i>*Modifica della sola rubrica dell'articolo</i>
ART. 11 "Immobili A.T.C. destinati alla locazione e non assegnati" Considerate le finalità sociali svolte dall'Agenzia Territoriale per la Casa, il Consiglio comunale può deliberare un'aliquota ridotta applicabile per gli immobili A.T.C. abitativi e pertinenziali non assegnati destinati alla locazione.	ARTICOLO SOPPRESSO
ART. 18 "Sanzioni ed interessi"	ART. 17 "Sanzioni ed interessi"

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta municipale propria risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. 2. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge nella seguente misura: a) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 150% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00; b) infedele dichiarazione: sanzione pari a 75% del maggior tributo dovuto, con un minimo di € 50,00; c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati: sanzione di € 100,00. 4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso il contribuente provvede al pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. 5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: a) in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione che non incida sull'ammontare del tributo dovuto si applica la sola sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 3) ridotta del 50%.	1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta municipale propria risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 25% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 87/2024. 2. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024. 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge nella seguente misura: a) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 120% del tributo dovuto, con un minimo di € 250,00; b) infedele dichiarazione: sanzione pari al 70% del maggior tributo dovuto, con un minimo di € 150,00; c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta ad eventuali questionari inviati: sanzione di € 250,00. 4. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente provvede al pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. 5. Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale: a) in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione che non incida sull'ammontare del tributo dovuto si applica la sola sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 3) ridotta del 50%.
ART. 19 "Accertamento con adesione" Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.	ART. 18 "Accertamento con adesione" Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 218/1997 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, recante "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale".